

Lo sai che...

“L’acconto Iva 2013”

Lo sai che l’acconto IVA , da versare entro il 27 dicembre, può essere determinato con tre diverse modalità?

Occorre provvedere al pagamento di un acconto relativo all’ultima liquidazione dell’anno entro il 27 dicembre.

Attenzione

Il calcolo dell’acconto non è influenzato dall’adeguamento agli studi di settore, né dagli interessi dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali (RM 157/E- 23/12/2004).

Soggetti interessati

Sono tenuti al versamento dell’acconto IVA tutti i contribuenti che effettuano liquidazioni periodiche.

Esclusione dall’acconto

Base di riferimento a credito; acconto ≤ 103,29€; inizio attività nel 2013; cessazione attività o affitto unica azienda entro il 30/11 (mensili) o entro il 30/9 (trim); nuove iniziative produttive (*); regime fiscale di vantaggio; regime contabile agevolato; soggetti che hanno effettuato solo operazioni non imp.li, esenti, escluse IVA; produttori agricoli in reg. semplificato; spettacoli e giochi in regime speciale; ass. sportive dilett.; ass. senza fini di lucro e pro-loco in regime forfetario; rivenditori di rottami.

() se hanno adottato il regime N.I.P. nel 2010 e il 2013 è il primo anno di applicazione del regime ordinario: no acconto per mancanza base di riferimento.*

METODO STORICO

L’acconto è pari **all’88%** del versamento dovuto per un determinato periodo dell’anno precedente, quale risultava dalla relativa liquidazione. La base di riferimento varia a seconda della tipologia di liquidazione:

Liq.ne	Base riferimento	Mod. IVA 2013
Mensile	Saldo debito liq.ne dicembre 2012	VH12
Mens. posticipato	Saldo a debito liq.ne dic.2012 effettuata sulla base operaz. nov. 2012	VH12
Trimestrale	Saldo annuale a debito: saldo + acconto	VL38-VL36 + VH13
	Saldo annuale a credito: acconto versato – credito annuale	VH13-VL33
Trim. speciale	Saldo a debito liq.ne IV trim. 2012	VH12

Operazioni straordinarie: il soggetto che nasce versa l’acconto 2013 in base della situazione esistente nel 2012 in capo al dante causa.

Variazione periodicità liquidazione

Trimestrale anno *n-1* e mensile anno *n*: acconto pari a 1/3 saldo IVA anno *n-1*.
Mensile anno *n-1* e trimestrale anno *n*: acconto pari alla somma dei saldi delle liq.ni di ottobre, novembre e dicembre anno *n-1*.

METODO PREVISIONALE

Se il contribuente prevede che l’importo da versare per la liq.ne di dicembre, o del IV trim. o da dichiarazione per l’anno corrente **è inferiore** al versato per i corrispondenti periodi relativi all’anno precedente, può commisurare l’acconto all’88% di questo minor valore.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Si effettua una liquidazione “atipica” determinando l’effettivo ammontare dell’acconto in base alle operaz. effettuate (e non solo quelle fatturate o registrate). Si calcola l’IVA in base alle *annotazioni* nel registro vendite e corrispettivi, al netto dell’IVA a credito da registro acquisti, con riferimento periodo 1/12-20/12 (mensili) o 1/10-20/12 (trimestrali). Poi sommare IVA a debito da operazioni *effettuate fino al 20/12 e non ancora annotate*. Il 100% del risultato va versato.

VERSAMENTO

In unica soluzione, con F24 telematico. Detratto dalla liquidazione definitivamente determinata con riferimento al periodo a cui lo stesso si riferisce. **Codici tributo:** 6013 (mensili); 6035 (trimestrali).

SANZIONI

Omesso o insufficiente versamento dell’acconto: sanzione del 30%. Applicabilità ravvedimento operoso e ravvedimento sprint (codice tributo sanzione: 8904; codice tributo interesse 1991).